

-3 MAG 2017

AULA 'B'



10695.17

REGISTRAZIONE - ESENTE DALL'ESENTE PARTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 23678/2011

SEZIONE LAVORO

Cron. 10695

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - Ud. 26/01/2017
- Dott. AMELIA TORRICE - Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 23678-2011 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE DIREZIONE PROVINCIALE
 TESORO RAGIONERIA PROVINCIALE STATO, MINISTERO
 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIREZIONE
 PROVINCIALE TESORO - RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO
 STATO - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL' UNIVERSITA'
 E DELLA RICERCA C.F. (omissis) -UFFICIO SCOLASTICO
 PROVINCIALE DI PERUGIA, ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE
 SECONDARIA (omissis) , ISTITUTO TECNICO
 (omissis) , tutti domiciliati in ROMA, VIA DEI
 PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

2017

325

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro


(omissis) C.F. (omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) (omissis) , giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 124/2011 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 18/06/2011 r.g.n. 135/2010; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/2017 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l'Avvocato (omissis) ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, starting from the bottom left and extending towards the top right, ending in a curved flourish.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 18/6/2011 la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, riconosceva il diritto di (omissis) , dipendente del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al pagamento della retribuzione per tutto il periodo triennale di dottorato svolto dall'1/11/2000 al 31/10/2003 (e non limitatamente al periodo successivo all'1/1/2002) e rigettava la domanda con riguardo al successivo periodo annuale di proroga del dottorato stesso. Di conseguenza, la Corte di merito condannava l'Amministrazione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in applicazione della legge 28/12/2001, n. 448, art. 52, comma 57 e della legge 13/08/1984, n.476, del trattamento economico.

Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione le Amministrazioni con un motivo. La parte intimata resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale concernente il trattamento retributivo per la durata annuale della proroga del dottorato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo le Amministrazioni ricorrenti denunciano violazione della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57 e della L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 2, comma 1, nonché vizio di motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha interpretato la disposizione più risalente nel senso di riconoscere il richiesto trattamento retributivo, nonostante il chiaro tenore del testo e la portata innovativa della successiva modifica del 2001.

2. Con ricorso incidentale si denuncia violazione ed errata interpretazione della L. 13 agosto 1984, n. 476, art. 2 nonché violazione dell'art. 36 Cost. rilevando, ai fini del riconoscimento del trattamento retributivo, il periodo di congedo straordinario e non la durata curriculare del dottorato, con la conseguenza che se l'Amministrazione di appartenenza riconosce la proroga del suddetto congedo ne consegue l'obbligo di pagamento della retribuzione.

3. Il ricorso principale va accolto.



L'art. 2 della legge 13/08/1984, n.476 nella stesura originaria prevede: «*Il pubblico dipendente ammesso ai dottorati di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza di previdenza*».

L'art. 2 della legge n. 476 come modificato dall'art. modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28/12/2001, n. 448 (in vigore dall'1/1/2002), recita: «*Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo*».

4. Il raffronto del tenore lessicale dell'art. 2 della legge n. 476, nella versione originaria e in quella novellata dalla legge del 2001, consente di ritenere che - prima del gennaio 2002 - l'amministrazione pubblica di appartenenza non dovesse pagare alcun emolumento economico al dipendente posto in congedo straordinario, godendo - il dipendente stesso - di borsa di studio. Peraltro, secondo scelte legislative rispettose del principio costituzionale di adeguati sostegni ai «capaci e meritevoli» privi di adeguati mezzi, la borsa di studio era ricollegata al rispetto di specifici livelli reddituali a cui chiaramente faceva riferimento l'art. 2 nella misura in cui richiamava «le condizioni richieste». La legge n. 448 del 2001, art. 52, comma 57 ha, invece, previsto espressamente il pagamento del trattamento retributivo al dipendente privo di borsa di studio (cfr. a conferma di tale interpretazione, Cass. 2/9/2013, n. 21625, che ha ritenuto che «*prima dell'entrata in vigore della L. 2001 era possibile usufruire solamente dell'aspettativa senza retribuzione*»).

5. Dal punto di vista sistematico, va rilevato che il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 75 (rubricato "Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei



corsi di perfezionamento e di specializzazione") stabiliva i criteri di erogabilità della borsa di studio, attribuendo al Ministro della Pubblica Istruzione il potere di bandire i concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, di stabilire il numero complessivo, l'ammontare delle borse da conferire ed i criteri di ripartizione tra le varie università, e stabiliva altresì che tutti gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca avevano diritto alla borsa di studio purché rientrassero nelle condizioni di reddito personale fissate nello stesso art. 75, comma 1.

Questa norma è stata poi abrogata dalla L. 30 novembre 1989, n. 398, art. 8, come modificato dal D.M. 30 aprile 1999, n. 224, art. 8, entrato in vigore il 1 gennaio del 2000, per effetto della formulazione dell'art. 7, che definendo i criteri di assegnazione delle borse, ne ha rimesso la disciplina alle singole università.

Solo a far tempo dal 1.1.2000, quindi, l'ordinamento ha introdotto la possibilità di ammissioni a corsi di dottorato anche senza borsa di studio. Il legislatore del 2001 ha, quindi, ritenuto di prevedere il diritto al trattamento economico per i dipendenti pubblici ammessi al dottorato di ricerca senza borsa di studio, intendendo mantenere una copertura economica ai suddetti dipendenti (privi di borsa di studio) al fine di incentivare l'arricchimento del bagaglio culturale ed a prescindere da soglie di reddito. Nello stesso tempo, il legislatore ha fissato (nel caso di frequenza ad un corso di dottorato che oggettivamente non abbia consentito al dipendente di svolgere la prestazione lavorativa), un periodo minimo di due anni di permanenza nel posto di lavoro successivamente al conseguimento del titolo universitario, periodo ritenuto sufficientemente congruo perché l'amministrazione possa fruire del rafforzamento del bagaglio accademico e culturale acquisito dal proprio dipendente e, così, tesaurizzare l'erogazione del trattamento economico e previdenziale. La legge del 2001 ha, quindi, ritenuto di temperare il diritto allo studio del pubblico dipendente con l'interesse della pubblica amministrazione stabilendo, da una parte, l'incondizionata erogazione di un emolumento economico (la borsa di studio o la retribuzione) e, dall'altra, una condizione di stabilità del rapporto di pubblico impiego.

La ricostruzione sistematica del mutamento del quadro normativo giustifica, pertanto, la diversità di disciplina dei congedi straordinari per svolgimento di corsi di dottorato prima e dopo il gennaio 2002.

D'altronde, la normativa che consente al dipendente di ricevere ugualmente la retribuzione, anche in assenza di prestazione lavorativa, è norma derogatoria al principio generale che lega gli emolumenti all'attività lavorativa impiegata (c.d. principio di sinallagmaticità). Tanto è vero che la norma stessa dispone l'obbligo di restituzione nel caso in cui, pur avendo il dipendente frequentato l'intero corso di studi e conseguito il titolo di dottore di ricerca, di sua volontà si dimetta nei due anni successivi.

Il dipendente ha frequentato due corsi di dottorato, entrambi della durata di tre anni: il primo dall'1.11.2000 al 31.10.2003 e il secondo dall'1.11.2003 al 31.10.2006; con riguardo a questo secondo corso, il dipendente ha chiesto (ed ottenuto dall'Amministrazione) un anno di proroga del congedo straordinario al fine di preparare la tesi finale.

La Corte di appello, pur dando atto della "*portata innovativa*" della legge n. 448 del 2001, ha fornito una interpretazione dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984 non in linea né con i canoni esegetici dettati dall'ordinamento né con il quadro normativo complessivo innanzi illustrato.

Secondo l'esegesi letterale e sistematica delle disposizioni di legge esposta, il dipendente ha diritto alla borsa di studio per i corsi di dottorato frequentati sino al dicembre 2001 (purchè ricorrano le condizioni economiche previste dalle disposizioni legislative) mentre, dal gennaio 2002, ha diritto - in mancanza di borsa di studio - al trattamento economico percepito dall'Amministrazione di appartenenza, salvo ripetizione di tali somme nel caso di interruzione del rapporto di lavoro ad opera dello stesso dipendente. Nessun trattamento retributivo spetta - per periodi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 448 del 2001 - al dipendente pubblico ammesso a dottorati di ricerca.

6. Il ricorso incidentale non appare fondato.

L'applicazione del canone esegetico del tenore testuale della disposizione (art. 12 preleggi cod.civ.) consente di ritenere spettante il trattamento economico "*per il periodo di durata del corso*" di dottorato, considerato l'espressa indicazione contenuta nell'art. 52, comma 57, della legge n. 448 del 2001.

D'altra parte, la chiara intenzione perseguita dal legislatore è - come detto - quella del bilanciamento tra diritto di studio del dipendente e interesse dell'Amministrazione

(che eroga la retribuzione pur non fruendo della prestazione lavorativa) che trova un corretto temperamento nella previa prevedibilità (in base ai diversi ordinamenti universitari) della durata dell'assenza del dipendente stesso, a prescindere dalla ricorrenza di sue specifiche esigenze personali (cfr. in tal senso Cass. n. 10127/2014).

Con riguardo a questo profilo, il merito della causa è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale con motivazione rispettosa dei canoni esegetici dettati dall'ordinamento ed esente da rilievi di ordine logico-giuridico.

7. In conclusione, il ricorso principale va accolto e rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa, visto l'art. 384, secondo comma, cod.proc.civ., va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio. In considerazione degli esiti difformi nel grado di merito, le spese di lite sono compensate per tale grado; le spese del presente giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rigetta la domanda introduttiva del giudizio. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna il controricorrente ^(omissis) al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2017.


Il Consigliere estensore
dott.ssa Elena Boghetich



Il Presidente
dott. Giuseppe Napoletano



Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUJELLO





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 03 maggio 2017

La presente copia si compone di 7 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92